

CAPITOLO 9/D

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI RETTIFICA DEI DATI DI PRELIEVO FUNZIONALI ALLA DETERMINAZIONE DEL BILANCIO DI TRASPORTO DEFINITIVO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 222/2020/R/GAS E DEL COMUNICATO ARERA 28 LUGLIO 2020, E DEI DATI FUNZIONALI AL CALCOLO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITA PRESSO I CITY-GATE AI SENSI DELLA DELIBERA 147/2019/R/GAS

1. PREMESSA

Con riferimento a quanto previsto nel Capitolo 9, paragrafo 9.4.4, del Codice di Rete, la presente procedura (di seguito “procedura”) definisce, nell’ambito delle attività funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo, modalità e termini per la presentazione a Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito

“SGI”) da parte dell’Utente del bilanciamento (di seguito: “UdB”) di richieste di rettifica dei dati di prelievo dei punti di riconsegna della distribuzione (di seguito “PdR”) compresi nell’elenco dei PdR che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG, nonché, in relazione ai PdR, tra quelli di cui alla Deliberazione 334/2023/R/gas, comma 2.2¹, di comunicare al Gestore del SII eventuali rettifiche dei dati di prelievo convenzionale massimo (di seguito “PCM”) e di capacità di trasporto convenzionale (di seguito “CTC”) di cui alla Deliberazione 147/2019/R/gas, comma 3.1, punti a) e b), calcolati dal Gestore del SII.

2. RIFERIMENTI

- TISG;
- Deliberazione 222/2020/R/gas e 521/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energie Reti e Ambiente (di seguito “Autorità”);
- Comunicato dell’Autorità “TISG: Applicazione della deliberazione 222/2020/R/gas” pubblicato in data 28 luglio 2020;
- Deliberazione 147/2019/R/gas dell’Autorità, come integrata dalla deliberazione 334/2023/R/gas dell’Autorità;
- Comunicato dell’Autorità “Avvio della riforma dei processi di conferimento della capacità ai city gate” pubblicato in data 2 agosto 2023;
- Codice di Rete SGI.

3. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RETTIFICA DI CUI AL CAPITOLO 9, PARAGRAFO 4.4.4, LETTERA B)

¹ punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell’art 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d’uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 del TISG.

Nell'ambito di ciascuna Sessione di Bilanciamento mensile l'UdB ha la facoltà di richiedere, secondo le modalità e i termini di cui al presente paragrafo 3 e i termini di cui al successivo paragrafo 5, la rettifica dei dati di prelievo giornaliero dei PdR della distribuzione compresi nell'elenco dei PdR che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG, come comunicato dal Gestore del SII ai sensi del comma 28.5 del TISG. Non saranno accettate richieste di rettifica relative a PdR non risultanti in tale elenco.

La richiesta di rettifica dovrà essere presentata mediante la trasmissione di una comunicazione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata **commerciale@pec.sgispa.com** e per conoscenza all'impresa di distribuzione interessata, utilizzando il *Modulo di richiesta di rettifica dati*, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante/procuratore della società munito degli opportuni poteri di firma ovvero da soggetto da questi delegato alla comunicazione², e l'*Allegato 1*³ alla procedura, specificando:

- nel corpo della PEC e nel *Modulo di richiesta di rettifica dati*, i riferimenti telefonici ed e-mail in aggiunta all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata per eventuali comunicazioni da parte di SGI⁴;
- nell'*Allegato 1*, le informazioni relative al/ai nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero che rettifica il/i dato/i comunicato/i a SGI dal Gestore del SII seguendone il format reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito internet.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica, la comunicazione dell'UdB a SGI deve essere corredata da:

1. dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione (di seguito: "UdD") interessati circa la richiesta di correzione e i relativi dati di cui all'*Allegato 1*;
2. dichiarazione dell'impresa di distribuzione interessata, secondo il modello reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito internet, con cui l'impresa di distribuzione medesima:
 - a. attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il PdR comunicato/i nell'*Allegato 1* ai fini del bilancio di trasporto⁵ e,
 - b. assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII⁶, secondo le

² In occasione della prima richiesta di rettifica dovrà essere rilasciata dichiarazione sostitutiva attestante i poteri di firma secondo il modello reso disponibile da SGI.

³ In formato csv e con la medesima struttura del pacchetto informativo di cui al punto 1, lettera a), della Delibera 181/20, con volumi espressi in Sm³, senza cifre decimali e senza separatore delle migliaia

⁴ Ivi inclusa la trasmissione da parte di SGI dell'eventuale comunicazione di mancata accettazione di cui al successivo paragrafo 5.

⁵ Con la presentazione di tale dichiarazione l'impresa di distribuzione, nel dichiarare che i dati comunicati "corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'impresa di distribuzione e pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza", attesta che i dati comunicati nell'ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione.

⁶ Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato.

modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo 3, con riferimento alle richieste relative a punti di riconsegna della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell'art.1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nel TISG, ovvero in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento, con riferimento alle richieste relative agli altri punti di riconsegna della distribuzione;

ovvero, qualora l'UdB non sia in grado di ottenere tale dichiarazione nei termini di cui al precedente punto 2 nei termini di cui al successivo paragrafo 5

3. dichiarazione del medesimo UdB, secondo il modello reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito internet, con cui l'UdB medesimo:
 - a. attesti di aver richiesto per tempo all'impresa di distribuzione interessata, per il tramite dell'UdD interessato, la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore dal SII (se presenti sin dalla prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG), e di non aver ottenuto dall'impresa di distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente Procedura nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima impresa di distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto 2 né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;
 - b. indichi sotto la propria responsabilità il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di distribuzione da utilizzare ai fini del bilanciamento (SGI provvederà ad informare l'Autorità inviando i riferimenti dell'UdB, dell'impresa di distribuzione, dell'UdD, nonché dati e PdR per ogni eventuale seguito di competenza della stessa)⁷
 - c. assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'impresa di distribuzione interessata, per il tramite dell'UdD interessato, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII⁸, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo 3, con riferimento alle richieste relative a punti di riconsegna della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell'art. 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nel TISG, ovvero in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento, con

⁷ Con la presentazione di tale dichiarazione l'UdB, nel dichiarare che i dati comunicati "corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'Utente del Bilanciamento e pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza", attesta che i dati comunicati nell'ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione.

⁸ Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato.

riferimento alle richieste relative agli altri punti di riconsegna della distribuzione;

ovvero, in alternativa a quanto previsto al precedente punto 3,

4. dichiarazione dell'UdD, secondo il modello reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito internet, con cui l'UdD medesimo:
 - a. attesti di aver richiesto per tempo all'impresa di distribuzione interessata la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore del SII (se presenti sin dalla prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG), e di non aver ottenuto dall'impresa di distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente Procedura nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima impresa di distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto 2 né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;
 - b. indichi sotto la propria responsabilità il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di distribuzione da utilizzare ai fini del bilanciamento (SGI provvederà ad informare l'Autorità inviando i riferimenti dell'UdB, dell'impresa di distribuzione, dell'UdD, nonché dati e PdR per ogni eventuale seguito di competenza della stessa)⁹;
 - c. assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'impresa di distribuzione interessata, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII¹⁰, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo 3, con riferimento alle richieste relative a punti di riconsegna della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell'art.1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nel TISG, ovvero in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento, con riferimento alle richieste relative agli altri punti di riconsegna della distribuzione.

SGI non riterrà ammissibili richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolati dal Gestore del SII non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al successivo paragrafo 5, e/o che, nei casi in cui l'UdB non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente punto, che siano relative a PdR della distribuzione i cui dati di prelievo giornaliero calcolato siano stati

⁹ Con la presentazione di tale dichiarazione l'UdD, nel dichiarare che i dati comunicati "corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'Utente della Distribuzione e pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza", attesta che i dati comunicati nell'ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione.

¹⁰ Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato

esplicitamente confermati dall'impresa di distribuzione stessa al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al TISG, comma 28.4.

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'UdB o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Analogamente, SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'UdB, ai sensi della presente procedura. L'UdB, pertanto, nella presentazione della richiesta di rettifica assume piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la stessa.

SGI rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

4. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RETTIFICA DI CUI AL CAPITOLO 9, PARAGRAFO 4.4.4, LETTERA C)

L'UdB ha inoltre la facoltà di richiedere a SGI, secondo le modalità di cui al presente paragrafo 4 e i termini di cui al successivo paragrafo 5, di comunicare al Gestore del SII per le attività di propria competenza eventuali rettifiche dei dati di PCM e di CTC di cui alla Delibera 147/2019/R/gas, comma 3.1, punti a) e b), calcolati dal Gestore del SII, con riferimento a PdR, tra quelli di cui alla Deliberazione 334/2023/R/gas, comma 2.2¹¹, e al mese in relazione ai quali:

- I. l'Utente contestualmente comunichi una richiesta di rettifica dei dati di prelievo giornaliero ai sensi del precedente paragrafo 3 ritenuta ammissibile;
- II. la richiesta di rettifica di cui al precedente punto i) sia corredata dalla dichiarazione di cui al punto 2 del precedente paragrafo 3.

In prima applicazione, ai fini dell'eventuale rettifica dei dati di PCM e di CTC a valere sul mese di settembre 2024, l'Utente può comunicare una richiesta con riferimento a punti di riconsegna della distribuzione, tra quelli di cui alla Delibera 334/2023/R/gas, art. 2.2, e a mesi in relazione ai quali, con riferimento a uno dei 10 mesi antecedenti a quello oggetto della sessione di bilanciamento, abbia precedentemente comunicato a SGI una richiesta di rettifica dei dati di prelievo giornaliero ai sensi del precedente paragrafo 3 ritenuta ammissibile.

La richiesta dovrà essere presentata a SGI nell'ambito della comunicazione di cui al precedente

¹¹ 1 punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell'art. 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nel TISG.

paragrafo 3 unitamente all'Allegato 2¹² alla Procedura, reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito Internet specificando nel medesimo Allegato 2, le seguenti informazioni: il nuovo dato di prelievo convenzionale massimo; il nuovo dato di capacità di trasporto convenzionale; il PdR con riferimento al quale l'Utente richiede l'applicazione della rettifica; il city-gate al quale il punto di riconsegna della distribuzione risulta sotteso.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica, nell'ambito del Modulo di Richiesta l'UdB deve attestare che il/i nuovo/i dato/i di prelievo convenzionale massimo e di capacità di trasporto convenzionale di cui all'Allegato 2 da comunicare al Gestore del SII è indicato sotto la propria responsabilità (SGI provvederà a informare l'Autorità inviando riferimenti dell'UdB e dell'Impresa di Distribuzione, nonché dati e PdR per ogni eventuale seguito di competenza della stessa).

SGI non riterrà ammissibili richieste non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al successivo paragrafo e/o che non soddisfino i requisiti di cui ai precedenti punti i) e ii). Di tali casi SGI darà adeguata informativa all'Autorità per eventuali seguiti di competenza da parte dell'Autorità.

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati calcolati e/o messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'UdB o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Analogamente, SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'UdB, ai sensi della presente procedura. L'UdB, pertanto, nella presentazione della richiesta di rettifica assume piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la stessa.

SGI rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

5. TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RETTIFICA

Ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 9.4.4, del Codice di Rete, le richieste ai sensi della presente procedura dovranno pervenire a SGI entro il **sesto giorno lavorativo** al termine di cui al TISG comma 28.6 lettera c bilancio di trasporto definitivo.

SGI comunicherà l'eventuale mancata accettazione della richiesta ai contatti di riferimento indicati nel Modulo di Richiesta, con anticipo rispetto alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo.

¹² In formato csv, con capacità espresse in Sm³/g, senza cifre decimali e senza separatore delle migliaia.

6. CORRISPETTIVO PER LA RETTIFICA

In applicazione della Procedura ed ai sensi di quanto previsto al Capitolo 9, paragrafo 9.4.4, del Codice di Rete, l'UdB che presenta una richiesta di cui al precedente paragrafo 3 dovrà corrispondere a SGI, per ciascun PdR oggetto della richiesta di rettifica, un corrispettivo pari a Euro 500 + IVA.

9D - 8

